Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 242 del 15 ottobre 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 ottobre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 232

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica recentemente entrati in vigore.

SOMMARIO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia entro il 15 giugno 2008 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione e pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 giugno 2008.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla Tabella n. 1.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore entro il 15 giugno 2008 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale*.

Quando tra i testi facenti fede di un Accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, viene pubblicato il testo in lingua straniera facente fede ed il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale, ovvero, in mancanza, una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la Tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA ENTRO IL 15 SETTEMBRE 2008 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

	Data, luogo della firma, titolo	**Data di entrata in vigore**
22	9 gennaio 2007, Roma. Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto in materia di riammissione, con Protocollo Esecutivo ed Allegati.	25 aprile 2008
23	26 novembre 2004, Roma. Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen in materia di lotta alla criminalità.	15 giugno 2007
24	26 febbraio 2007, Roma. Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativa al servizio militare dei doppi cittadini.	01 settembre 2008
25	14 aprile 2008, Yaoundé. Accordo sulla cancellazione del debito tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Centrafricana.	14 aprile 2008

ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA DI EGITTO IN MATERIA DI RIAMMISSIONE

I Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica Araba di Egitto, desiderosi di rafforzare la cooperazione reciproca per contrastare più efficacemente l' immigrazione irregolare;

Ricordando gli Articoli 68 e 69 dell'Accordo di partenariato tra EU-Egitto entrato in vigore il 1° giugno 2004 e l'Accordo bilaterale sulla cooperazione di polizia, firmato il 18 giugno 2000 ed entrato in vigore il 18 gennaio 2005;

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE 1

DEFINIZIONI

ARTICOLO 1

Al fine dell'applicazione del presente accordo:

1. Per "Parti Contraenti" si intendono il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto.
2. Per "Parte Richiedente" si intende la Parte Contraente che chiede la riammissione dei cittadini dell' altra parte contraente.
3. Per "Parte Richiesta" s'intende la Parte cui la richiesta di riammissione è indirizzata.
4. Per "Cittadino" si intende un cittadino di una delle due Parti contraenti e non persone apolidi o cittadini di un paese terzo.
5. Per "Apolide" si intende una persona priva di cittadinanza.
6. Per "Cittadino di Paese Terzo "si indica la persona che non ha la nazionalità delle Parti contraenti.

PARTE 2

RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DELLE PARTI CONTRAENTI

ARTICOLO 2

Procedure di riammissione

1. Ciascuna Parte Contraente riammette, su richiesta scritta dell'altra Parte Contraente, i propri cittadini che non soddisfino i requisiti stabiliti dalla legislazione sull' immigrazione in vigore in ciascuna Parte Contraente, a condizione che sia dimostrato o si possa ragionevolmente presumere, conformemente con l'Articolo 4 del presente Accordo, che sono cittadini della Parte Richiesta, secondo le seguenti procedure:

a) In caso di prova della nazionalità secondo l'Articolo 4-1, la Parte Richiesta risponde alla domanda di riammissione entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione effettiva della domanda. La domanda di riammissione sarà considerata accettata dopo la scadenza dei termini senza che vi sia stata una risposta scritta della Parte Richiesta.

b) Nel caso dell'esistenza di una prova presunta della nazionalità secondo l'articolo 4-2, la Parte Richiesta risponde alla richiesta di riammissione entro 21 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta scritta. La richiesta di riammissione deve includere la prova su cui è fondata la presunzione della nazionalità e tutte le informazioni possibili circa la persona da riammettere, secondo le disposizioni del protocollo esecutivo dell'accordo attuale. La richiesta di riammissione sarà considerata accettata se alla scadenza del termine la Parte Richiesta non abbia dato una risposta scritta.

c) Se nessuna delle prove di nazionalità elencate all'Articolo 4 può essere presentata, la Rappresentanza diplomatica o consolare competente della Parte Richiesta, con la cooperazione e l'assistenza della Parte Richiedente, intervista la persona da riammettere entro 5 giorni lavorativi dalla data di effettiva ricezione della richiesta. Le Parti Contraenti concordano sulle procedure dell'intervista. La Parte Richiesta, quindi, risponde sulla richiesta di riammissione entro 30 giorni lavorativi dalla data di effettiva ricezione della richiesta. La richiesta di riammissione non sarà considerata accettata se alla scadenza dei termini non sia pervenuta una risposta scritta dalla Parte Richiesta. Se può essere

esibita una nuova prova di nazionalità, la Parte Richiesta esamina una nuova richiesta di riammissione presentata dalla Parte Richiedente.

2. La Parte Richiesta rilascerà senza indugio i documenti di viaggio necessari per il ritorno delle persone la cui riammissione è stata accettata conformemente all'Articolo 2-1 di questo Accordo.
3. Nel caso in cui la Parte Richiesta accetti la riammissione, la relativa procedura di riammissione avviene, mediante reciproco coordinamento, tramite i canali diplomatici. Le Parti Contraenti concordano sul numero di persone da riammettere come pure sul numero e sulle date dei voli da effettuare.

ARTICOLO 3

Riammissione errata

La Parte Richiedente riammetterà immediatamente ogni persona riammessa dalla Parte Richiesta in conformità con le disposizioni dell'Articolo 2 di questo Accordo, se è accertato che la persona interessata non è cittadino della Parte Richiesta.

ARTICOLO 4

Mezzi per dimostrare la cittadinanza

1. Qualsiasi dei seguenti documenti originali validi, rilasciati dalle autorità competenti della Parte Richiesta, è considerato una prova decisiva della nazionalità conformemente all'articolo 2-1-a di questo Accordo:

a) Certificati di Nazionalità.
b) Carte di Identità.
c) Altri documenti ufficiali che menzionino la nazionalità o la indichino esplicitamente.

2. Qualsiasi dei seguenti documenti, rilasciati dalle Autorità competenti della Parte Richiesta, sarà considerata come prova presunta della nazionalità:

a) Passaporti, documenti di viaggio e tutti i documenti elencati all'Articolo 4-1 di questo Accordo, se scaduti;

b) Fotocopie dei passaporti, dei documenti di viaggio e di tutti i documenti elencati nell' Articolo 4-1 di questo Accordo.
c) Patente di guida, o relativa fotocopia.
d) Certificato di nascita o relativa fotocopia.
e) Certificato militare o relativa fotocopia.
f) Qualsiasi altro documento ufficiale che possa contribuire ad accertare la nazionalità.

ARTICOLO 5

Modalità di trasporto

1. Il ritorno delle persone dopo l'approvazione della loro richiesta di riammissione ai sensi degli Articoli 2 e 3 del presente Accordo dovrebbe essere effettuato soltanto con linee aeree civili.
2. La Parte Richiedente deve fornire il personale di sicurezza necessario per la scorta di quelle persone da riammettere con i voli aerei.

ARTICOLO 6

Costi

Tutti i costi di trasporto riferiti alla riammissione saranno sopportati dalla Parte Richiedente

PARTE 3

PASSAGGIO IN TRANSITO PER I CITTADINI DI PAESI TERZI

ARTICOLO 7

Passaggio in transito

1 La Parte Richiesta acconsente che i cittadini di Paesi terzi transitino sul proprio territorio, non più di tre alla volta, e nel rispetto delle seguenti procedure:

a) Richiesta scritta presentata dalla Parte Richiedente che contenga quanto segue:

- tutte le informazioni possibili sui cittadini dei Paesi terzi cui deve essere concesso il transito e una fotocopia dei loro documenti di viaggio;
- Itinerario di transito, altro eventuale Stato di transito e Paese di destinazione finale.

b) Deve essere assicurata sia l'approvazione del transito attraverso altro eventuale Stato di transito, sia l'approvazione della riammissione nello Stato di destinazione finale.
c) Tutti i costi di trasporto per i cittadini terzi che transitano, in conformità con il presente articolo, sono a carico della Parte Richiedente
d) La Parte Richiedente senza indugio e senza ulteriori formalità riammette nuovamente i cittadini di Paesi terzi presi in carico per transito, se per qualsiasi ragione l'ammissione nello Stato di destinazione non sia più assicurata
e) Il periodo di transito non eccede 24 ore.
f) I cittadini di paesi terzi presi in carico per transito saranno accompagnati da personale di sicurezza della Parte Richiedente
g) Un'indicazione specifica che i cittadini di Paesi terzi, cui sia concesso un Permesso di Transito, non possono essere rinviati direttamente nello Stato d'origine.

2. La Parte Richiesta comunicherà per iscritto alla Parte Richiedente la propria decisione circa il valico di ingresso in caso di approvazione, o le ragioni della sua decisione in caso di rifiuto conformemente con le disposizioni del Protocollo Esecutivo

PARTE 4

DISPOSIZIONE GENERALI

Articolo 8

Comitato di Esperti

1. Le Parti Contraenti si forniscono assistenza reciproca nell'interpretazione e nell'esecuzione di questo Accordo e del relativo Protocollo Esecutivo. A questo scopo, costituiranno un Comitato di Esperti per:

a) Verificare l'applicazione del presente Accordo e del Protocollo Esecutivo relativo.

b) Presentare proposte per la risoluzione dei problemi derivanti dall'interpretazione e dall'applicazione del presente Accordo e del Protocollo Esecutivo relativo.
c) Suggerire le modifiche relative al presente Accordo ed al relativo Protocollo Esecutivo;
d) Raccomandare l'adozione di misure appropriate per la cooperazione nel campo della lotta all'immigrazione irregolare;

2. Il Comitato sarà composto da tre rappresentanti di ciascuna delle Parti Contraenti. Ulteriori esperti possono essere introdotti in qualità di consulenti.
3. Il Comitato è convocato su richiesta di ciascuna delle Parti Contraenti almeno una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Egitto.

Articolo 9

Il Protocollo Esecutivo

Il Protocollo Esecutivo di questo Accordo riguarda le disposizioni di seguito indicate:
- le procedure per richiedere la "Riammissione" e il "Transito", le procedure per rispondere a tali richieste e i moduli utilizzati per tali procedure;
- la designazione delle Autorità Competenti, dei Punti di contatto e dei valichi di frontiera;
- qualsiasi altra questione relativa all'applicazione del presente Accordo in caso di emergenza.

Articolo 10

Protezione dei dati

La comunicazione dei dati personali è effettuata dalle Autorità Competenti delle Parti Contraenti e in conformità con la legislazione vigente nel territorio delle Parti Contraenti soltanto per le finalità applicative del presente Accordo.

Articolo 11

Clausola non pregiudizievole

1. Il presente Accordo non arreca pregiudizio ai diritti, agli obblighi e alle responsabilità delle Parti Contraenti derivanti dal Diritto Internazionale e, in particolare, dalle pertinenti Convenzioni sui Diritti Umani, dalla Convenzione del 28 luglio 1951 e dal Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status di rifugiati , e dalle Convenzioni Internazionali di Estradizione.
2. Il presente Accordo non preclude in alcun modo la riammissione di un cittadino delle Parti Contraenti in caso di emergenza e necessità, a seguito del reciproco accordo delle Parti Contraenti, sulla base di quanto previsto dal Protocollo Esecutivo del presente Accordo.

PARTE 5

Disposizioni finali

Articolo 12

1. Il presente Accordo entra in vigore trenta 30 giorni dopo la data di ricezione della notifica scritta con cui le Parti Contraenti si notificano, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle procedure legali richieste per l'entrata in vigore dell' Accordo stesso.
2. Il presente Accordo è valido per un periodo di tempo indefinito a meno che una delle parti contraenti decida di informare l'altra Parte Contraente, per iscritto, attraverso i canali diplomatici, della propria volontà di denunciare il presente Accordo. Tale denuncia avrà effetto trenta 30 giorni dopo la ricevuta della relativa notifica scritta.
3. Le Parti Contraenti possono convenire di emendare questo Accordo sulla base delle raccomandazioni formulate dal Comitato di Esperti attraverso i canali diplomatici. L'emendamento entrerà in vigore dopo il completamento delle stesse procedure legali indicate nell'articolo 12-1 di questo Accordo.
4. Ciascuna Parte Contraente può sospendere in tutto o in parte il presente Accordo dopo aver informato per iscritto l'altra Parte Contraente attraverso i canali diplomatici. La sospensione ha effetto immediato dalla data della ricezione di tale modifica. La sospensione può essere revocata attraverso la notifica di altra Parte Contraente e sarà valida a partire dalla data della ricevuta di detta notifica.
5. Il Protocollo Esecutivo del presente Accordo è parte integrante di quest'ultimo.

6. Eventuali divergenze derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo è definita per via diplomatica.

L'Accordo suddetto è firmato in ROMA in data 03 GENNAIO 2007 ,in due originali in italiano, arabo ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. Nel caso di divergenze, prevale la versione inglese.
Pertanto i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D' EGITTO
Ugo Intini	[illegible]

PROTOCOLLO ESECUTIVO DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO IN MATERIA DI RIAMMISSIONE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, in conformità con l'articolo 9 dell'Accordo di cooperazione in materia di riammissione tra i due Governi, di seguito denominato "Accordo", hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Autorità competenti

1. Le autorità competenti per l'applicazione dei Titoli II e III dell'Accordo sono:

   a) Per la parte italiana:
   il Ministero dell'Interno
   Dipartimento della Pubblica Sicurezza
   Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
   Servizio Immigrazione

   b) Per la parte egiziana:
   il Dipartimento dei Passaporti, Immigrazione e Nazionalità

2. In conformità con l'articolo 2 dell'Accordo e con il paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti ad inoltrare, attraverso i canali diplomatici, la richiesta di accertamento della nazionalità finalizzata alla riammissione della persona interessata sono:

   a) Per la parte italiana:
   - il Ministero dell'Interno
     Dipartimento della Pubblica Sicurezza
     Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
     Servizio Immigrazione

   - le Questure della Repubblica

b) Per la parte egiziana:
- il Dipartimento dei Passaporti, Immigrazione e Nazionalità

3. La richiesta di accertamento della cittadinanza finalizzata alla riammissione della persona interessata viene inoltrata alle seguenti rappresentanze diplomatiche o consolari:

a) Per la parte italiana:
Ambasciata d'Italia a Il Cairo
Consolato d'Italia a Il Cairo

b) Per la parte egiziana:
Ambasciata della Repubblica Araba d'Egitto a Roma

Articolo 2
Valichi di frontiera

La riammissione dei cittadini delle Parti contraenti e le procedure per il passaggio in transito dei cittadini di Stati terzi hanno luogo presso i seguenti valichi di frontiera:

a) Per la Parte italiana:
- l'aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino.
- l'aeroporto internazionale di Milano-Malpensa.

b) Per la Parte egiziana:
- l'aeroporto internazionale de Il Cairo.

Articolo 3
Procedure di riammissione

1. La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l'allegato n. 1 al presente Protocollo e trasmessa alla Parte richiesta attraverso i canali diplomatici.
2. La richiesta di riammissione deve contenere tutti i dati personali utili all'identificazione della persona da riammettere, con due fotografie, e ogni ulteriore informazione che potrebbe consentire di dimostrare o presumere la cittadinanza, come menzionato all'articolo 4 dell'Accordo.
3. La Parte richiesta, in presenza di elementi che provano la nazionalità ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 dell'Accordo,

risponde entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. La richiesta di riammissione è considerata accolta se il termine scade senza che la Parte richiesta abbia fornito risposta scritta.

4. La Parte richiesta, in presenza di elementi che consentono di presumere la nazionalità ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'Accordo, risponde entro 21 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. La richiesta di riammissione è considerata accolta se il termine scade senza che la Parte richiesta abbia fornito risposta scritta.
5. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) dell'Accordo, in assenza di elementi che possano provare la nazionalità, le competenti rappresentanze diplomatico-consolari della Parte contraente richiesta, con il coordinamento e l'assistenza della Parte richiedente, procedono all'audizione della persona da riammettere entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta. Dopo aver effettuato l'audizione, la Parte richiesta risponde entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta. In caso di mancata risposta entro tale termine, la richiesta di riammissione è da ritenersi non accolta. La Parte richiedente ha la possibilità di formulare, in via eccezionale, un'ulteriore richiesta di riammissione, qualora sia in grado di fornire nuovi documenti o elementi di prova o di presunzione della nazionalità.
6. Nel caso che venga stabilita la nazionalità o alla scadenza dei termini indicati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e b) dell'Accordo, le rappresentanze diplomatico-consolari della Parte richiesta rilasciano senza indugio un idoneo documento di viaggio per procedere alla riammissione della persona interessata.
7. Le autorità delle Parti contraenti indicate all'articolo 1 del presente Protocollo concordano per iscritto, attraverso i canali diplomatici, la data in cui sarà eseguita la riammissione, il numero delle persone da riammettere e il numero delle operazioni di trasporto aereo che interesseranno i valichi di frontiera indicati all'articolo 2 del presente Protocollo.

Articolo 4
Notifica relativa all'esecuzione della riammissione

1. Sulla base della risposta positiva alla richiesta di riammissione di un cittadino della Parte richiesta con conseguente rilascio di idoneo documento di viaggio, le autorità della Parte contraente di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del presente Protocollo notificano alla rappresentanza diplomatica o consolare che ha

rilasciato il suddetto documento di viaggio la data in cui sarà eseguita la riammissione della persona interessata e le relative modalità.

2. La notifica di cui al paragrafo 1, per la quale le competenti autorità della Parte richiedente utilizzeranno un modulo conforme al modello tipo che costituisce l'allegato n. 2 al presente Protocollo, deve pervenire, attraverso i canali diplomatici, alle competenti autorità della Parte richiesta almeno 48 ore prima della data in cui sarà eseguita la riammissione.

Articolo 5
Procedure di riammissione nei casi di urgenza e necessità

Ogniqualvolta le Parti contraenti valutino, di comune accordo, il sussistere di casi di urgenza e necessità o di casi umanitari, le procedure per stabilire l'identità delle persone di cui si richiede la riammissione possono essere svolte sul territorio della Parte richiesta. In tali ipotesi, le Parti contraenti concordano tempi e modalità di trasporto, nonché le garanzie per il ritorno nel territorio della Parte richiedente di coloro i quali risultino non essere cittadini della Parte richiesta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) Il ricorso a tali procedure ha luogo solo nei casi di effettiva necessità e di urgenza o nei casi umanitari, che saranno valutati, per la Parte richiesta, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari indicate all'articolo 1, paragrafo 3 del presente Protocollo.
b) Il vettore aereo utilizzato per il trasporto delle persone di cui si richiede la riammissione non può lasciare il territorio della Parte richiesta prima della conclusione degli accertamenti svolti dalle competenti autorità di quest'ultima, affinché coloro che non risultino essere cittadini della Parte richiesta possano ripartire con lo stesso vettore aereo. Qualora, per motivi contingenti, tale procedura non sia praticabile, la Parte richiedente assicura il ritorno sul proprio territorio, senza ritardo, delle persone che non risultino essere cittadini della Parte richiesta, ricorrendo al primo vettore aereo disponibile.
c) La Parte richiedente assicura la presenza di personale addetto alla sicurezza a bordo del vettore aereo adibito al trasporto delle persone di cui si richiede la riammissione.

Articolo 6
Passaggio in transito

1. Le autorità competenti a ricevere le richieste di "passaggio in transito" di cittadini di Paesi terzi, ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo, sono quelle indicate all'articolo 1, paragrafo 1 del presente Protocollo.
2. La richiesta di "passaggio in transito" viene redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l'allegato n. 3 al presente Protocollo e viene trasmessa alle autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente Protocollo, attraverso i canali diplomatici, almeno 72 ore prima della data in cui sarà eseguito il "passaggio in transito".
3. La richiesta di "passaggio in transito" deve in ogni caso contenere i seguenti elementi:
   - dichiarazione della Parte richiedente attestante l'indisponibilità di voli diretti verso il Paese di destinazione finale e la conseguente necessità di transitare attraverso il territorio della Parte richiesta;
   - dati relativi all'identità e alla nazionalità delle persone interessate;
   - documento di viaggio di cui è munita la persona interessata e fotocopia dello stesso;
   - misure di sicurezza adottate e itinerario prescelto per l'operazione di rimpatrio della persona interessata;
   - estremi identificativi del mezzo di trasporto, data, orario e luogo di arrivo nel territorio della Parte richiesta, data e orario di partenza dal territorio di quest'ultima, Paese e luogo di destinazione finale;
   - dati relativi al personale di scorta;
   - garanzie circa l'accoglimento della persona interessata nel Paese di destinazione finale o nei Paesi di successivo transito.

4. La Parte richiesta risponde positivamente o negativamente entro 48 ore dal ricevimento della richiesta scritta.
5. Il "passaggio in transito" dei cittadini di Paesi terzi ha luogo presso uno dei valichi di frontiera aerea indicati all'articolo 2 del presente Protocollo.

Articolo 7
Spese

1. Per spese di riammissione dei cittadini delle Parti contraenti si intendono:

   - il pagamento di eventuali diritti o tasse consolari dovuti per il rilascio del documento di viaggio a favore della persona da riammettere;
   - le spese di trasporto fino ai valichi di frontiera indicati all'articolo 2 del presente Protocollo;
   - le spese di trasporto sostenute dal funzionario della rappresentanza diplomatica per procedere all'eventuale audizione della persona di cui si richiede la riammissione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) dell'Accordo.

2. Per spese di "passaggio in transito" dei cittadini di Paesi terzi si intendono le spese di trasporto fino al valico di frontiera del Paese di destinazione finale.
3. Tutte le spese di cui al presente articolo sono a carico della Parte richiedente conformemente a quanto stabilito dall'articolo 6 dell'Accordo.
4. La Parte richiedente rimborsa altresì alla Parte richiesta le spese eventualmente sostenute da quest'ultima in applicazione degli articoli 2, 3 e 7 dell'Accordo, entro 60 giorni dalla ricezione delle relative fatture, nel rispetto delle procedure amministrativo - contabili stabilite dai rispettivi ordinamenti nazionali.

Articolo 8
Modulistica

1. I moduli da utilizzare per la richiesta di riammissione e di "passaggio in transito" devono essere conformi ai modelli tipo che costituiscono gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 al presente Protocollo.
2. Ciascuno dei modelli di cui paragrafo precedente sarà compilato, a cura delle autorità delle Parti contraenti di cui all'articolo 1 del presente Protocollo, nella lingua ufficiale della Parte richiedente e sarà accompagnato da una traduzione in inglese e/o da una traduzione nella lingua ufficiale della Parte richiesta, se possibile.
3. Le Parti contraenti potranno, di comune accordo, integrare o modificare i modelli di cui al presente articolo.

Articolo 9
Entrata in vigore e validità

Il presente Protocollo entrerà in vigore e potrà essere emendato in conformità con l'articolo 12 dell'Accordo e cesserà la sua validità al venir meno di quest'ultimo.

Fatto a ROMA il giorno 09 del mese di GENNAIO dell'anno 2007 , in due originali per ciascun testo in lingua italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di controversia prevale il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D' EGITTO

Allegato 1

ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO
IN MATERIA DI RIAMMISSIONE

Richiesta di riammissione di cittadini delle Parti Contraenti

Prot. n. .... Data.................................

Autorità della Parte richiedente:

....
Tel.: .... Fax:..
E-mail: ....

A) Dati completi della/e persona/e di cui si richiede la riammissione:

Cognome e Nome:

....

Data e Luogo di nascita:

....

Professione e luogo di lavoro nel Paese di origine:

....

Indirizzo nel Paese di origine:

....

Data di ultima partenza dal Paese di origine:

....

B) Altri dati disponibili:

Cognome e nome del padre:

....

Data e luogo di nascita:

....

Indirizzo:

....

Professione e luogo di lavoro:

....

Cognome e nome della madre:

....

Data e luogo di nascita:

....

Nomi di fratelli e/o sorelle:

1 - ....

Data e luogo di nascita:..

Indirizzo:..

Tel.:..

2 - ....

Data e luogo di nascita:..

Indirizzo:..

Tel.:..

3 - ....

Data e luogo di nascita:..

Indirizzo:..

Tel.:..

Congiunti che possono essere contattati:

1 - ....

Data e luogo di nascita:..

Indirizzo:..

Tel.:..

2 - ....

Data e luogo di nascita:..

Indirizzo:..

Tel.:...

C) Elementi che consentono di dimostrare o di presumere la cittadinanza:

....

....

....

D) Elementi addizionali e/o altri allegati (oltre a 2 fotografie della/e persona/e) - specificare:

....

....

....

E) Luogo e data per l'eventuale audizione consolare:

....

Nome e qualifica del funzionario
dell'Autorità della Parte richiedente

....

Firma

....

Decisione dell'Autorità della Parte richiesta

Prot. n. .... Data ....

- Si ☐ - Il lasciapassare sarà rilasciato in data:
....

- Richiesta di audizione consolare ☐

Luogo:..............................

Data:................................

Ora:.................................

- No ☐

Motivi:...
....
....

Nome e qualifica del funzionario
dell'Autorità della Parte richiesta

....

Firma

....

Allegato 2

ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO
IN MATERIA DI RIAMMISSIONE

Notifica relativa all'esecuzione della riammissione

Prot. n. .... Data.................................

Autorità della Parte richiedente:

....
Tel.: .... Fax:..
E-mail: ....

A) Dati completi della/e persona/e da riammettere:

Cognome e Nome:
....

Data e Luogo di nascita:
....

Professione e luogo di lavoro nel Paese di origine:
....

No. del documento di viaggio:
....

Rilasciato il:........................ da:..

B) Modalità di riammissione:

Data, ora e luogo di partenza dal territorio della Parte richiedente:
....

Volo no:...

Compagnia aerea:...

Data, ora e luogo di arrivo nel territorio della Parte richiesta:
....

C) personale di scorta:

- No ☐ - Si ☐ Numero, nominativi e qualifica degli operatori di scorta:
....
....
....

D) no. di allegati – specificare: ....
....
....

Nome e qualifica del funzionario
dell'Autorità della Parte richiedente

....

Firma

....

Allegato 3

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO IN MATERIA DI RIAMMISSIONE

Richiesta di "passaggio in transito" per i cittadini di Paesi terzi

Prot. n. .... Data..................................

Autorità della Parte richiedente:

....
Tel.: .... Fax:..
E-mail: ....

A) Dati completi della/e persona/e di cui si richiede il passaggio in transito:

Cognome:...

Nome:...

Luogo di nascita:...

Data di nascita:..

Nazionalità:...

Eventuali alias:..

No. del passaporto (o altro documento di viaggio):..

Rilasciato il:......................... Da:..

B) Modalità di transito:

Data, ora e luogo di partenza dal territorio della Parte richiedente:

....

Volo no.:...

Compagnia aerea:...

Data, ora e luogo di arrivo nel territorio della Parte richiesta:

....

Data, ora e luogo di partenza dal territorio della Parte richiesta :
....

Volo no.:..

Compagnia aerea:...

Data, ora e luogo di arrivo nel Paese di destinazione finale o di ulteriore transito:
....

C) personale di scorta:

- No ☐ - Si ☐ Numero, nominativi e qualifica degli operatori di scorta:
....
....
....

Si assicura che tutte le condizioni richieste per il transito a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 dell'Accordo risultano soddisfatte.

Nome e qualifica del funzionario dell'Autorità della Parte richiedente

....

Firma

....

Decisione dell'Autorità della Parte richiesta

Prot. n. .... Data ....

- Si ☐

- No ☐

Motivi:..
....
....

Nome e qualifica del funzionario dell'Autorità della Parte richiesta

....

Firma

....

COOPERATION AGREEMENT ON READMISSION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT

The Governments of the Italian Republic and the Arab Republic of Egypt;

Determined to strengthen their cooperation in order to combat illegal migration more effectively;

Recalling both articles (68) and (69) of the EU-Egypt Partnership Agreement that entered into force on the first of June 2004 and the bilateral Agreement on Police Cooperation signed on the 18th of June 2000, that entered into force the 18th of January 2005;

Have agreed as follows:

SECTION 1

DEFINITIONS

ARTICLE (1)

For the purpose of the implementation of this agreement:

1 "Contracting Parties" shall mean the Government of the Italian Republic and the Government of the Arab Republic of Egypt.
2 "Requesting Party" shall mean the Contracting Party requesting readmission of the other Contracting Party's nationals.
3 "Requested Party" shall mean the party to which the request for the readmission is addressed.
4 "National" shall mean a national of one of the two Contracting Parties, and shall not refer to stateless persons or nationals of a third country.
5 "Stateless Person" shall mean a person who does not hold a nationality.
6 "Third Country National" shall mean any person who does not hold the nationality of the Contracting Parties.

SECTION 2

READMISSION OF NATIONALS OF THE CONTRACTING PARTIES

ARTICLE (2)

Readmission Procedures

1- Each Contracting Party shall readmit, upon written request by the other Contracting Party, their nationals who do not fulfill the conditions established by the legislation on immigration in force in each Contracting Party, provided that it is proved or may be reasonably assumed, pursuant to Article (4) of this agreement, that they are nationals of the requested Party, according to the following procedures:

a) In case of existence of a decisive proof of nationality according to Article (4-1) of this Agreement, the requested Party shall reply to the readmission request within (7) working days from its actual receipt. The readmission request shall be considered accepted after the time limit has expired without a written reply from the requested Party.

b) In case of existence of an assumed proof of nationality according to Article (4-2) of this Agreement, the requested Party shall reply to the readmission request within (21) working days from its actual receipt. The readmission request must include the evidence on which the presumption of nationality is based and all possible information of the person to be readmitted, according to the provisions of the Executive Protocol of the present Agreement. The readmission request shall be considered accepted after the time limit has expired without a written reply from the requested Party.

c) If none of the proofs of nationality listed in Article (4) of this Agreement can be presented, the competent diplomatic or consular Representation of the requested Party, with the cooperation and assistance of the requesting Party, shall interview the person to be readmitted within (5) working days from the date of the actual receipt of the request.
The Contracting Parties shall agree on the procedures of the interview. The requested Party shall then reply on the readmission

request within (30) working days from the date of the actual receipt of the request.
The readmission request shall not be considered accepted after the time limit has expired without a written reply from the requested Party. If new proof of nationality can be furnished, the requested Party shall examine a new request for readmission submitted by the requesting Party.

2- The requested Party shall, without delay, issue the travel documents required for the return of the persons whose readmission has been accepted pursuant to Article (2-1) of this Agreement.

3- In case the requested Party accepts readmission, the process of readmission shall take place upon mutual coordination, through diplomatic channels, by the two Contracting Parties on the number of persons to be readmitted as well as the number and dates of air flights to be operated.

Article (3)

Erroneous Readmission

The requesting Party shall take back immediately any person readmitted by the requested Party under the provisions of Article (2) of this Agreement, if it is established afterwards that the person concerned is not a national of the requested Party.

Article (4)

Means to Prove Nationality

1-Any of the following original valid documents, issued by the competent authorities of the requested Party, shall be considered a decisive proof of nationality pursuant to article (2-1-a) of this Agreement:

a) Certificates of Nationality.
b) Identity Cards.
c) Other official documents that mention or indicate explicitly nationality.

2- Any of the following documents, issued by the competent authorities of the requested Party, shall be considered as an assumed proof of nationality:

a) Passports, travel documents and any document listed in Article (4-1), if expired;
b) Photocopies of passports, travel documents and any documents listed in Article (4-1) of this Agreement.
c) A driving license, or its photocopy.
d) A Birth certificate or its photocopy.
e) A Military certificate or its photocopy.
f) Any other official documents which may help to establish the nationality.

Article (5)

Modalities of Transportation

1-The return of persons after the approval of their readmission request under Articles (2) and (3) of the present Agreement should be carried out only by civil airlines.
2-The requesting Party must provide the necessary security personnel to escort those persons to be readmitted on air flights.

Article (6)

Costs

All costs of transportation related to the readmission shall be borne by the requesting Party.

<u>SECTION 3</u>

PASSING IN TRANSIT FOR THIRD COUNTRY NATIONALS

Article (7)

Passing in Transit

1-The requested Party shall allow third country nationals to pass through its territory in transit for no more than three persons at a time and only under the following procedures:

a) A written request shall be submitted from the Requesting Party containing the following:
- All possible information of the third country nationals to be allowed passing through, and a photocopy of their travel documents.
- Itinerary of transit, possible other States of transit and intended final destination

b) Both approval of transiting through other possible States and the readmission approval from the State of final destination must be assured.

c) The requesting Party shall cover all costs of transportation for third nationals to be transiting according to this article.

d) The requesting Party shall without delay and with no further formalities readmit again the third country national taken in charge for transit, if for any reason, admission in the State of destination is no longer assured.

e) The transit period shall not exceed 24 hours.

f) The third country nationals taken in charge for transit shall be accompanied by security personnel from the requesting party.

g) An indication that the third country nationals to be allowed "Passing in Transit" cannot be returned directly to their State of origin.

2- the requested Party shall inform in writing its decision to the requesting Party of the border crossing point in case of approval, as well as its decision of refusal, according to the provisions of the Executive Protocol.

SECTION 4

GENERAL PROVISIONS

Article (8)

Experts' Committee

1-The Contracting Parties shall provide each other with mutual assistance in the interpretation and the implementation of this Agreement and its Executive Protocol. To this end, they shall set up an Experts' Committee to:

a) Monitor the implementation of this Agreement and its Executive Protocol.
b) Submit proposals for resolving problems associated with the interpretation and the implementation of this Agreement and its Executive Protocol.
c) Recommend amendments to this Agreement and its Executive Protocol;
d) Recommend appropriate measures to cooperate in the fight against illegal migration;

2-The Committee shall be composed of three representatives of each of the two Contracting Parties. Additional experts may be brought in as consultants.

3-The Committee shall be convened at the request of any of the Contracting Parties at least once a year, alternatively in Italy and in Egypt.

Article (9)

The Executive Protocol

The Executive Protocol of this Agreement shall cover provisions on :

- The procedures to request "readmission" and " Passing in Transit", the procedures to respond to these requests and the forms used for these procedures;
- Designation of the competent Authorities, contact points and border crossing points;
- Any other issue related to the implementation of this Agreement in emergency cases.

Article (10)

Data Protection

The communication of personal data shall only take place for the purposes of this Agreement by the competent Authorities of the Contracting Parties and according to the national legislation of the Contracting Parties.

Article (11)

Non Affection - clause

1- This Agreement shall be without prejudice to the rights, obligations and responsibilities of the Contracting Parties arising from International Law and, in particular, the relevant Conventions on Human Rights, the Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 on the status of refugees, and International Conventions on Extradition.
2- Nothing in this Agreement shall prevent the readmission of a national of the Contracting Parties in case of emergency and necessity, after mutual agreement of the Contracting parties, according to the provisions of the Executive Protocol of the present Agreement.

SECTION 5

FINAL PROVISIONS

Article (12)

1- This Agreement shall enter into force after (30) days following receipt of the written Notification by which the Contracting Parties shall notify each other through diplomatic channels the completion of legal procedures required for bringing into force of this Agreement.
2- This Agreement shall be valid for an indefinite period of time unless one of the Contracting Parties decides to inform the other Contracting Party in writing, through diplomatic channels, his will to terminate this Agreement. The said termination will take place after (30) days from the receipt of the written notification of termination.
3- The Contracting Parties may agree to amend this Agreement in light of the recommendations presented by the Experts' Committee and through diplomatic channels. This amendment shall enter into force following the completion of the same legal procedures mentioned in article (12-1) of this Agreement.
4- Each Contracting Party may suspend the whole or part of this Agreement after informing the other Contracting Party in writing through diplomatic channels. The suspension should be valid immediately from the date of the receipt of the said notification. This suspension can be revoked by notifying the other Contracting Party, and will be valid from the date of the receipt of the said notification.

5- The Executive Protocol of this Agreement shall form an integral part of the latter.
6- Any disagreement which may arise from the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled through diplomatic channels.
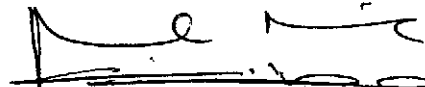
Agreement signed in Rome on January 9th 2007 in two originals in Italian, English and Arabic, all texts are equally authentic. In case of divergences, The English version shall prevail.

In the witness of thereof, the undersigned Representatives, duly authorized by their Governments, have signed the present Agreement.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT

EXECUTIVE PROTOCOL
OF THE COOPERATION AGREEMENT
ON READMISSION BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT

The Government of the Italian Republic and the Government of the Arab Republic of Egypt, in conformity with Article (9) of the cooperation Agreement on Readmission between the two Governments, hereinafter referred to as " Agreement ", agree as follows :

Article (1)

Competent Authorities

1- The competent authorities for the implementation of section II and III of the Agreement are :

a) For the Italian Party :
The Ministry of the Interior
Public Security Department
Central Directorate of Immigration and Border Police
Immigration Service

b) For the Egyptian Party :
Department of Passports, Immigration and Nationality .

2- According to article (2) of the Agreement and Article (1-1) of this Protocol , the competent authorities mentioned hereinafter shall have the right to submit to their counterparts, through diplomatic channels, the readmission request to verify the nationality of the person concerned .

a) For the Italian Party :
- The Ministry of the Interior
Public Security Department
Central Directorate of Immigration and Border Police .

Immigration Service
- The Questure (Provincial Police Headquarters) of the Republic.

b) For the Egyptian Party :
Department of Passports, immigration and Nationality.

3- The Readmission request shall be submitted to the following diplomatic or consular missions for the verification of nationality of the persons to be readmitted :

a) For the Italian Party :
- Italian Embassy in Cairo
- Italian Consulate in Cairo

b) For the Egyptian Party :
- Embassy of the Arab Republic of Egypt in Rome

Article (2)

Border Crossing Points

The readmission of nationals of the Contracting Parties and the procedures for passing in transit of third countries' nationals shall take place at the following border crossing points :

a) For the Italian Party :
- Rome - Fiumicino International airport .
- Milano - Malpensa International airport

b) For the Egyptian Party :
- Cairo International airport .

Article (3)

Readmission Procedures

----

1. The Readmission request shall be filled out on the attached form (Annex no.1) and submitted to the requested Party through diplomatic channels .

2. The Readmission request contain all personal data to be used in the verification of the identity of the person to be readmitted, along with two photographs , and any additional information that could be used to establish or presume the nationality, as mentioned in article (4) of the Agreement.
3. In case that a decisive proof of nationality is furnished according to Article (4-1) of the Agreement , the requested party shall reply to the written request for readmission within (7) working days from the receipt of this request. The Readmission request shall be considered accepted after the time limit has expired without a written reply from the requested Party .
4. In case of an assumed proof of nationality according to Article (4 -2) of the Agreement , the requested Party shall reply to the Readmission request within (21) working days from the receipt of this request. The Readmission request shall be considered accepted after the time limit has expired without a written reply from the requested Party .
5. According to Article (2-1-c) of the Agreement, if none of the proofs of nationality can be presented, the competent diplomatic or consular representation of the requested Party, with the coordination and assistance of the requesting Party, shall interview the person to be readmitted within (5) working days from the date of the receipt of the Readmission request.

   After the interview, the requested Party shall reply on the Readmission request within (30) working days from the date of the receipt of the readmission request.

   The readmission request shall be considered refused after the time limit has expired without a written reply from the requested Party.

   The requesting Party shall have the possibility to submit a new request for readmission, on exceptional basis, if new documents or evidence, helpful in investigating the nationality, can be furnished .
6. In case the nationality is established or the deadlines under Article (2-1-a) and Article (2-1-b) of the Agreement have elapsed without the requested Party answering the Readmission request, the diplomatic or consular mission of the requested Party shall issue without delay an adequate travel document to readmit the person concerned.

7. The Contracting Parties, mentioned in Article (1) of this Protocol, shall agree in writing through diplomatic channels on the date of the execution of the readmission, the number of

persons to be readmitted and the number of air flights needed for the readmission, at the border crossing points listed in Article (2) of this protocol .

Article (4)

Notification regarding the execution of the readmission

1- Following a positive answer from the requested party to the Readmission request of a national and consequent issue of an adequate travel document, the authorities of the Requesting Party referred to in Article (1-1) and Article (1-2) of this protocol shall notify the diplomatic or consular mission that issued the said travel document of the date on which the readmission of the person concerned will be executed and all relevant procedures .
2- According to the previous paragraph , the authorities of the requesting Party shall notify the competent authorities of the requested Party in writing using the attached form (Annex no.2), through diplomatic channels, of the date of the execution of the readmission at least 48 hours before the said readmission date.

Article (5)
Readmission procedures in cases of emergency and necessity

Where the Contracting Parties acknowledge, by mutual consent, the existence of cases of emergency and necessity or humanitarian cases , the procedures to establish the identity of the persons to be readmitted can be carried out on the territory of the Requested Party. In such cases, the Contracting Parties shall agree on the time and procedures of transport as well as on the guarantees for the return to the territory of the requesting Party of those who turn out not to be nationals of the requested Party, in compliance with the following conditions :

a) The above procedures shall be followed only in cases of necessity and emergency or in humanitarian cases which shall be evaluated , by the requested Party , by

the diplomatic or consular mission of the requested Party specified in Article (1- 3) of this Protocol .

b) The air carrier transporting the persons to be readmitted shall not leave the territory of the requested Party until the relevant checks are carried out by the competent authorities of the latter , so that those who turn out not to be nationals of the requested party can return with the same air carrier. If, for contingent reasons, this procedure is not viable, the requesting Party shall guarantee the return to its own territory , without any delay, of the persons who turned out not to be nationals of the requested party, on board of the soonest air flight available .

c) The requesting Party shall ensure the presence of security staff on board the air carrier transporting the persons to be readmitted .

Article (6)

Passing in Transit

1- The authorities competent to receive the requests for " Passing in Transit " for third Countries' nationals under Article (7) of the Agreement , are those listed in Article (1-1) of this Protocol .

2- The request for " Passing in Transit " shall be written in conformity with the attached form in (Annex no.3) to this Protocol, and shall be submitted to the authorities specified in Article (1-1) of this Protocol through diplomatic channels , at least (72) hours before the date on which the "Passing in Transit " takes place .

3- In any case, the request for "Passing in Transit " shall contain the following data :

- Declaration, by the requesting Party, on the unavailability of direct flights to the country of final destination except through the territory of the requested Party.
- Data regarding the identity and nationality of the persons concerned.
- Travel document of the person concerned and a photocopy of said document.
- Type of security measures and Itinerary for the return trip of the persons concerned .

- Data identifying the means of transportation, date, time and place of arrival in the territory of the requested Party, date and departure time from the territory of the latter, country and place of final destination.
- Data regarding the escorting security officers .
- Guarantees regarding the reception of the person concerned in the final destination country or in the next transit countries.

4- The requested Party shall reply positively or negatively, within (48) hours from the receipt of the written request .

5- The "Passing in Transit" of third countries nationals shall take place in one of the air border of crossing points specified in Article (2) of this Protocol .

Article (7)

Costs

1- The costs for the readmission of nationals of the contracting parties are the following :
- Any consular fee or tax paid for the issuing of the travel document for the person to be readmitted .
- Transportation costs to one of the border crossing points specified under Article (2) of this Protocol .
- Transportation costs for one of the members of the diplomatic mission in order to conduct personal interview – if necessary – with the person to be readmitted in conformity with Article (2-1-C) of the Agreement .

2- The costs for "Passing in Transit "of third countries' nationals are the transportations costs to the border crossing points of the country of final destination .

3- All costs specified in this article shall be borne by the requesting Party in conformity with Article (6) of the Agreement.

4- The requesting Party shall also reimburse the requested Party any costs borne by the latter, pursuant to Articles (2, 3 and 7) of the Agreement, within (60) days from the receipt of the relevant invoices, according to the administrative – accounting procedures envisaged by their respective national legislations .

Article (8)

Forms

1- The requests for Readmission or "Passing in Transit" shall be filled out according the Annexes 1, 2 and 3 attached to this Protocol .

-2 All forms pre-mentioned in the previous paragraph shall be filled out by the competent authorities, listed in Article (1) of this Protocol, in the official language of the requesting Party along with a translation into English and / or a translation to the official language of the requested Party if possible.

3- The Contracting Parties may integrate or modify, by mutual Agreement , the forms specified in this article .

Article (9)

Entry into force and validity

This protocol shall enter into force and can be amended in conformity with the Article (12) of the Agreement, and shall be valid as long as the Agreement is valid .

Done and signed in Rome on January 9th 2007, in two originals in the Italian, English and Arabic languages, all texts being equally authentic .
In case if controversy the English text shall prevail .

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT

Annex 1

COOPERATION
AGREEMENT ON READMISSION BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT

Request for readmission of nationals of the Contracting Parties

File number .... Date ....

Authority of the Requesting Party:

....
Tel. : .... Fax :...
E-mail: ....

A) Detailed data of the person/s whose readmission is requested:

Full name:
....

Date and place of birth:
....

Job and place of work in his country of origin:
....

Address in his country of origin:
....

Last date of departure from his country of origin:
....

B) Other available data:

Father's fullname:
....

Date and place of birth:
....

Address:
....

Job and place of work:
....

Mother's fullname:
....

Date and place of birth:

....

Names of brothers and / or sister:

1 - ....

Date and place of birth:...

Address:..

Tel.:...

2 - ....

Date and place of birth:...

Address:..

Tel.:...

3 - ....

Date and place of birth:...

Address:..

Tel.:...

Closest relatives who could be contacted:

1 - ....

Date and place of birth:...

Address:..

Tel.:...

2 - ....

Date and place of birth:...

Address:..

Tel.:...

C) Elements which allow to prove or presume nationality:

....

....

....

D) Additional elements and / or other attachments (in addition to 2 photographs of the person/s), specify:

....

....

....

E) Place and date of the consular interview (if necessary):

....

Name and rank of the official of
the Authority of the Requesting Party

....

Signature

....

Decision of the Authority of the Requested Party

File number .... Date ....

- Yes ☐ The travel document will be issued on:

....

- Request of consular interview ☐

Place:.....................................

Date:.......................................

Time:.......................................

- No ☐

Reasons :...
....
....

Name and rank of the official of
the Authority of the Requested Party

....

Signature

....

Annex 2

COOPERATION
AGREEMENT ON READMISSION BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT

Notification for the execution of the readmission

File number .... Date ....

Authority of the requesting Party:

....
Tel.: .... Fax:.......................................
E-mail: ....

A) Detailed data of the person/s to be readmitted :

Full name:

....

Date and place of birth:

....

Job and place of work in his country of origin:

....

No. of travel document :....................................

Issued on............................ by..

B) Details of readmission :

Date, time and place of departure from the territory of the Requesting Party:

....

Flight no:...

Airline company:...

Date, time and place of arrival in the territory of the Requested Party:

....

C) Security officers:

- No ☐ - Yes ☐ Number, names and ranks of security officers:

....

....

....

D) no. of attachments and specify: ....

....

....

....

Name and rank of the official of the Authority of the Requesting Party

....

Signature

....

Annex 3

COOPERATION
AGREEMENT ON READMISSION BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT

Request for "Passing in Transit" for third country nationals

File number ……………………….. Date ………………………………

Authority of the Requesting Party:

……………………………………………………………………………………………
Tel.: ……………………………… Fax:…………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………..

A) Detailed data of the person/s whose Passing in Transit is requested:

Family name……………………………………………………………………………

Name……………………………………………………………………………………

Place of birth……………………………………………………………………………

Date of birth……………………………………………………………………………..

Nationality……………………………………………………………………………...

Possible alias……………………………………………………………………………..

No. of passport (or other travel document) :……………………………………………..

Issued on………………………….. by……………………………………………..

B) Details of transit flight:

Date, time and place of departure from the territory of the Requesting Party:

……………………………………………………………………………………………

Flight no.:……………………………………………………………………………….

Airline company:………………………………………………………………………..

Date, time and place of arrival in the territory of the Requested Party:

……………………………………………………………………………………………

Date, time and place of departure from the territory of the Requested Party:
....

Flight no...

Airline company...

Date, time and place of arrival in the country of final destination or other possible transit...

C) Security officers:

- No ☐ - Yes ☐ Number, names and ranks of security officers:
....
....
....

It is certified that all conditions required for transit according to the Article (7 – 1) of the Agreement are fulfilled.

Name and rank of the official of
the Authority of the Requesting Party

....

Signature

....

Decision of the Authority of the Requested Party

File number ……………………….. Date ……………………………

- Yes ☐

- No ☐

Reasons :………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Name and rank of the official of
the Authority of the Requested Party

……………………………………..

Signature

……………………………………..

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dello Yemen in materia di lotta alla criminalità

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dello Yemen, di seguito denominati "Parti Contraenti";

CONSAPEVOLI che i fenomeni delittuosi connessi con il terrorismo, il crimine organizzato e il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope colpiscono in modo rilevante entrambi i Paesi, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché il benessere e l'integrità fisica dei propri cittadini;

RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope;

RICHIAMANDO la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 14 dicembre 1990, in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, e le seguenti Convenzioni delle Nazioni Unite: Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, così come emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972; Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971; Convenzione contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988, nonché le altre Convenzioni Internazionali in materia ratificate da entrambe le parti;

NEL QUADRO dei rispettivi ordinamenti costituzionali, giuridici e amministrativi;

NEL RISPETTO della sovranità di ciascuno Stato;

CONVENGONO

Sezione I - Disposizioni Generali

Articolo 1

Con il presente Accordo le Parti Contraenti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti, si impegnano a compiere ogni attività al fine di intensificare gli sforzi comuni nel campo della lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Articolo 2

Le Parti Contraenti concordano che si svolgeranno consultazioni periodiche tra i appresentanti dei rispettivi Ministeri competenti, per la Repubblica Italiana il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e per la Repubblica dello Yemen il Ministero dell'Interno, per conferire impulso alla cooperazione, nonché per verificare l'attività svolta congiuntamente e per individuare gli obiettivi da raggiungere.

Le Parti Contraenti stabiliscono che le strutture competenti all'esecuzione del presente Accordo sono, per la Repubblica Italiana, la Direzione Centrale della Polizia Criminale- Servizio Cooperazione Internazionale, per gli aspetti criminali, e l'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia- Servizio Relazioni Internazionali, per gli altri aspetti di competenza; per la Repubblica dello Yemen il Dipartimento Relazioni Estere e Polizia Criminale Internazionale.

Articolo 3

Le Parti Contraenti concorderanno le modalità di collegamento necessarie per consentire il rapido scambio delle informazioni riguardanti la lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope.

A tal fine, saranno individuati e tempestivamente comunicati all'altra Parte i punti di contatto diretti tra le strutture competenti dei due Ministeri dell'Interno.

Articolo 4

In conformità con le leggi vigenti nei rispettivi Paesi e senza pregiudizio degli obblighi derivanti da altri Accordi bilaterali e multilaterali:

a) su richiesta degli Organi competenti di una delle Parti Contraenti, l'altra Parte potrà promuovere procedure investigative presso gli Organi competenti nel caso di attività connesse al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ovvero di attività concernenti la criminalità organizzata ed il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, nonché di attività concernenti atti di terrorismo, avvenuti o in previsione.
b) la Parte richiesta si impegnerà a comunicare tempestivamente all'altra Parte gli esiti delle procedure attivate.

Articolo 5

Le Parti Contraenti si consulteranno in vista dell'adozione di posizioni comuni e

ıni concertate in tutte le sedi internazionali in cui si discutano o si decidano ıe di lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata ed il traffico di sostanze .centi e psicotrope.

Articolo 6

e Parti Contraenti con il presente Accordo convengono che, in conformità alle gislazioni nazionali, la collaborazione in tema di lotta contro il terrorismo, la ılità organizzata e il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, dovrà rsi alla ricerca di latitanti responsabili dei citati fatti delittuosi.

Sezione 2 – Lotta al Terrorismo

Articolo 7

er quanto riguarda la lotta al terrorismo, le Parti Contraenti convengono che la razione si effettuerà nei settori di seguito specificati:

a) scambio sistematico, dettagliato e rapido, su richiesta o di propria iniziativa, di informazioni e dati sui gruppi terroristici e le loro attività, struttura organizzativa, tecniche e relazioni reciproche e sugli eventi e i reati terroristici;
b) costante e reciproco aggiornamento sulle attuali minacce del terrorismo, nonché sulle tecniche e sulle strutture organizzative predisposte per contrastarle, anche attraverso la formalizzazione di scambi di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di corsi di addestramento comuni in specifiche tecniche investigative ed operative;
c) periodico scambio di esperienze e conoscenze tecnologiche in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi e ferroviari anche allo scopo di migliorare gli standards di sicurezza adottati presso gli aeroporti, i porti, le stazioni ferroviarie, adeguandoli costantemente alla minaccia terroristica.

Sezione 3 - Criminalità Organizzata

Articolo 8

nto riguarda la lotta contro la criminalità organizzata, le Parti Contraenti, ono che la collaborazione si effettuerà nei seguenti settori:

scambio sistematico, dettagliato e rapido, su richiesta o di propria iniziativa, di

b) costante e reciproco aggiornamento sulle attuali minacce della criminalità organizzata e sulle tecniche e sulle strutture organizzative predisposte per contrastarla, anche attraverso la formalizzazione di scambi di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di corsi di addestramento comuni in specifiche tecniche investigative e operative;
c) scambio di informazioni operative di reciproco interesse relative ad eventuali contatti fra associazioni o gruppi criminali organizzati dei due Paesi;
d) scambio di atti legislativi e testi normativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta contro il crimine organizzato, nonché di informazioni sui mezzi tecnici utilizzati nelle operazioni di polizia;
e) collaborazione nella ricerca delle cause, delle strutture, della genesi e della dinamica, nonché delle forme in cui si manifesta la criminalità organizzata;
f) scambio di esperienze in materia di organizzazione della lotta contro la criminalità organizzata;
g) scambio di informazioni operative in ordine alle attività illecite gestite dalla criminalità organizzata, quali: quelle riguardanti la falsificazione di documenti, carta moneta, valori, marchi e brevetti industriali, il traffico di opere d'arte e d'antiquariato, di tabacchi lavorati e metalli preziosi, di auto rubate, i reati ambientati, ivi compresi i traffici di sostanze tossiche e radioattive, i reati commessi attraverso l'uso di strumenti informatici, di Internet e di alti mezzi di telecomunicazione, nonché altri crimini particolarmente pericolosi, quali quelli terroristici, il traffico d'armi e munizioni, di materiale esplosivo, strategico e nucleare, la tratta degli esseri umani, lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, l'immigrazione clandestina e le organizzazioni criminali che favoriscono e si rendono complici del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e le operazioni economico-finanziarie connesse a tale reato;
h) scambio di informazioni, utili ai fini investigativi, in ordine agli intestatari ed utilizzatori delle utenze telefoniche, sia di tipo fisso che mobile, sospettati di attività di criminalità organizzata.

Sezione 4 - Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope

Articolo 9

Agli effetti del presente Accordo: a) sostanze stupefacenti sono quelle enunciate e descritte nella Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972; b) sostanze psicotrope sono quelle enunciate e descritte nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope dei 21 febbraio 1971; c) come "traffico illecito" si definiscono le fattispecie contemplate nei paragrafi 1 e 2 dell'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988.

Articolo 10

Le Parti Contraenti, in conformità alle loro legislazioni nazionali, metteranno a disposizione, con immediatezza e sistematicità, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni e i dati che possano contribuire a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. In particolare, la collaborazione comprenderà:

a) i metodi di lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
b) l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unità cinofile antidroga;
c) il costante e reciproco aggiornamento sulle attuali minacce del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sulle tecniche e sulle strutture organizzative predisposte per contrastarlo, anche attraverso la formalizzazione di scambi di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di corsi di addestramento comuni in specifiche tecniche investigative e operative;
d) lo scambio di atti legislativi e normativi, pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
e) lo studio congiunto di gruppi di trafficanti e loro attività, strutture organizzative, tecniche, relazioni reciproche, reati ed eventi;
f) lo scambio di informazioni e dati sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sui luoghi e sui metodi di produzione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti e sulle tecniche di occultamento, sulle variazioni dei prezzi di dette sostanze nonché sulle tecniche di analisi;
g) i metodi e le modalità di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere.

La collaborazione, prevista dal presente Accordo per la lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, riguarda, nel rispetto delle legislazioni nazionali, anche i precursori e le sostanze chimiche essenziali.

Le Parti Contraenti si impegnano ad utilizzare, quando previsto dalle rispettive eggi processuali penali, la tecnica delle "consegne controllate", in conformità con gli ccordi internazionali ratificati da entrambe le parti.

Laddove previsto dalle rispettive normative nazionali, le parti si impegnano a ornirsi reciproca assistenza nelle cosiddette operazioni speciali nella lotta contro il affico di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Sezione 5- disposizioni finali

Articolo 11

La Parte richiedente le informazioni ai sensi del presente Accordo si impegna a garantire la riservatezza delle stesse e a non cederle a terzi senza l'autorizzazione della Parte che fornisce le informazioni.

Tutte le richieste di informazioni previste dal presente Accordo dovranno contenere una sintetica esposizione degli elementi che le motivano.

Articolo 12

I dati personali necessari all'esecuzione del presente Accordo comunicati dalle Parti Contraenti devono essere trattati e protetti in conformità alle legislazioni nazionali sulla protezione dei dati.

I dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle Autorità ompetenti per l'esecuzione del presente Accordo.

I dati personali possono essere ritrasmessi ad altre persone o istituzioni nicamente previa autorizzazione scritta della Parte Contraente che li ha comunicati.

Articolo 13

Ciascuna Parte contraente può respingere le richieste di collaborazione o ssistenza previste nel presente Accordo, qualora ritenga che le medesime possano mpromettere la sovranità o la sicurezza del Paese o altri interessi nazionali di primaria portanza oppure siano in contrasto con la legislazione nazionale.

tal caso, la Parte richiesta si impegna a comunicare tempestivamente alla Parte hiedente il diniego, specificandone i motivi.

Articolo 14

Le controversie sull'interpretazione, sull'applicazione o sull'esecuzione del sente Accordo saranno risolte attraverso i canali diplomatici.

Articolo 15

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri accordi rnazionali, multilaterali o bilaterali, sottoscritti dalle Parti Contraenti.

Articolo 16

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste allo scopo e rimarrà in vigore per un periodo illimitato, salvo denuncia effettuata da una delle Parti Contraenti con un preavviso scritto, per via diplomatica, di almeno sei mesi.

IN FEDE DI CHE

sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno irmato il presente Accordo.

'atto a Roma, il 26 novembre 2004, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, raba ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza ell'interpretazione il testo in lingua inglese è quello che prevale.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica dello Yemen

CONVENZIONE

TRA

LA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

RELATIVA

AL SERVIZIO MILITARE DEI DOPPI CITTADINI

Il Governo Italiano

e

Il Consiglio Federale Svizzero,

desiderando regolare di comune accordo i problemi relativi al servizio militare delle persone che posseggono contemporaneamente le cittadinanze italiana e svizzera e far sì che esse adempiano gli obblighi militari in uno solo dei due Stati,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1
Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno intese come indicato di seguito:

a) con l'espressione "*doppio cittadino*" si intende ogni persona che possegga contemporaneamente le cittadinanze italiana e svizzera, secondo le leggi in vigore in ognuno dei due Stati;
b) con l'espressione "*obblighi militari*" si intende:
   - per l'Italia, il servizio militare effettivo in tutte le sue forme, o qualsiasi altro servizio o prestazione considerati equivalenti;
   - per la Svizzera, il servizio militare effettivo, il servizio civile effettivo e la tassa d'esenzione da questi servizi;
c) con l'espressione "*residenza abituale*" si intende il luogo ove la persona dimora abitualmente con l'intenzione di stabilirvisi permanentemente.

Articolo 2
Ambito d'applicazione

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano ai doppi cittadini.

Articolo 3
Principi

1. Il doppio cittadino è sottoposto agli obblighi militari soltanto in uno dei due Stati contraenti.

2. Il doppio cittadino è sottoposto agli obblighi militari nello Stato in cui ha la residenza abituale al primo gennaio dell'anno in cui compie il 18° anno di età, salvo che dichiari di voler adempiere detti obblighi nell'altro Stato contraente. Tale dichiarazione di opzione deve essere presentata, per i residenti in Italia, entro 6 mesi dalla data di compimento del 18° anno di età, e, per i residenti in Svizzera, entro la data di compimento del 19° anno di età.

Tuttavia il doppio cittadino che ha già iniziato per sua domanda ad adempiere gli obblighi militari in uno dei due Stati prima della scadenza del termine previsto per l'opzione, li terminerà in questo Stato.

Il doppio cittadino che esercita la facoltà di opzione non può avvalersi dell'eventuale dispensa dal servizio militare per il fatto di essere residente all'estero.

La facoltà di opzione è ammessa a condizione che la legislazione dello Stato nel quale il doppio cittadino desidera adempiere i suoi obblighi militari, preveda un servizio militare obbligatorio o un servizio civile. Nell'ipotesi in cui uno dei due Stati elimini o sospenda il servizio militare obbligatorio, l'opzione resta valida se corredata da una dichiarazione esplicita con la quale l'interessato contrae un arruolamento volontario in uno dei servizi volontari previsti da questo Stato.

3. Il doppio cittadino che ha la residenza abituale in un terzo Stato può scegliere, prima di aver compiuto il 19° anno di età, in quale dei due Stati contraenti desidera adempiere gli obblighi militari. Sono applicabili le disposizioni di cui al comma 2, terzo e quarto paragrafo del presente articolo.

Se l'opzione non è resa in tempo utile e se a causa di ciò il doppio cittadino è chiamato ad adempiere gli obblighi militari in uno dei due Stati, l'altro Stato considera soddisfatti gli obblighi militari.

4. L'Autorità competente nello Stato di residenza compila in duplice esemplare un'attestazione di residenza conforme al formulario modello A allegato alla presente Convenzione. Una copia di questo documento è rilasciata all'interessato, l'altra è inviata alla Rappresentanza diplomatica o all'Ufficio consolare competente dell'altro Stato.

5. Le facoltà di opzione previste al comma 2 e al comma 3 vengono esercitate per mezzo di dichiarazioni, conformi rispettivamente ai formulari modelli B e C allegati alla presente Convenzione, sottoscritte dagli interessati presso:

a) le Autorità competenti dello Stato contraente in cui risiede abitualmente il doppio cittadino, nel caso previsto dal comma 2;
b) le Rappresentanze diplomatiche o gli Uffici consolari dello Stato contraente per il quale ha optato il doppio cittadino, nel caso previsto dal comma 3.

Una copia della dichiarazione d'opzione è rilasciata all'interessato e l'altra viene trasmessa dall'Autorità che la riceve all'Autorità competente dell'altro Stato contraente, tramite la Rappresentanza diplomatica o l'Ufficio consolare di tale Stato.

6. Il doppio cittadino che conformemente alle norme previste ai commi 2 e 3 adempie gli obblighi militari in uno dei due Stati contraenti alle condizioni previste dalla legislazione di questo Stato, è considerato dall'altro Stato come aver soddisfatto gli obblighi militari.

7. Qualora il servizio militare obbligatorio venga sospeso in uno dei due Stati contraenti, il doppio cittadino resta soggetto alla legislazione di quello dei due Stati ove è abitualmente residente al 1° gennaio dell'anno in cui compie il 18° anno di età.

Articolo 4
Adempimento degli obblighi militari in caso di acquisizione successiva della doppia cittadinanza

1. Fatta riserva di quanto previsto al successivo comma 2, il cittadino di uno dei due Stati che acquista la cittadinanza dell'altro Stato dopo il primo gennaio dell'anno in cui compie il 18° anno di età è sottoposto agli obblighi militari nello Stato in cui ha stabilito la residenza abituale al momento della naturalizzazione, salvo che dichiari entro un anno dall'acquisto dell'altra cittadinanza di voler adempiere detti obblighi nell'altro Stato contraente. Per comprovare la sua residenza abituale, l'interessato deve produrre l'attestazione di residenza prevista dall'articolo 3, comma 4.

2. Se prima della sua naturalizzazione, il doppio cittadino ha già adempiuto ad obblighi militari nello Stato di cui possedeva la cittadinanza o ne è stato esonerato o dispensato, egli è tenuto ad adempiere gli altri eventuali obblighi militari soltanto in questo ultimo Stato ed è considerato aver soddisfatto gli obblighi militari anche nello Stato di cui acquista la cittadinanza per naturalizzazione.

Articolo 5
Esenzioni e dispense

Per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente Convenzione:

1. Il doppio cittadino esentato, dispensato o escluso, nei casi previsti dalla legislazione vigente, dal compiere gli obblighi militari nello Stato contraente in cui egli deve compierli in conformità alle norme di cui all'articolo 3, è considerato aver soddisfatto gli obblighi stessi nell'altro Stato.

2. Tuttavia se si sarà avvalso della facoltà d'opzione prevista dall'articolo 3, comma 2 egli potrà beneficiare delle dispense e delle esenzioni dal servizio militare solo se esse sono previste dalla legislazione dei due Stati contraenti.

Articolo 6
Certificazione della posizione militare

1. Le Autorità competenti dello Stato alla legislazione del quale i doppi cittadini sono sottoposti, in ragione della residenza o della loro opzione, compilano un certificato conforme al Modello D allegato e lo rimettono agli interessati, a loro domanda, affinché essi possano comprovare la loro posizione nei confronti dell'altro Stato.

2. Il medesimo certificato è rilasciato all'altro Stato qualora questo ne faccia domanda.

Articolo 7
Obblighi del militare in congedo

Il doppio cittadino è soggetto agli obblighi del militare in congedo, qualora previsti dalla legislazione di uno dei due Stati, unicamente nello Stato in cui ha adempiuto i suoi obblighi militari.

Articolo 8
Mobilitazione

In caso di mobilitazione, il doppio cittadino può essere chiamato in servizio unicamente dallo Stato in cui ha adempiuto gli obblighi militari.

Articolo 9
Cittadinanza

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano in alcun modo lo status giuridico degli interessati per quanto concerne la loro cittadinanza.

Articolo 10
Esclusione dai benefici

Il doppio cittadino che si sottrae agli obblighi militari nello Stato nel quale è tenuto ad adempierli, è segnalato dalle Autorità competenti di questo Stato a quelle dell'altro Stato ed è escluso dai benefici previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 11
Disposizioni transitorie

1. I doppi cittadini che anteriormente all'entrata in vigore della presente Convenzione hanno già adempiuto gli obblighi militari in uno dei due Stati saranno considerati aver soddisfatto gli stessi obblighi nell'altro Stato, anche se in quest'ultimo hanno subito denuncia per mancato adempimento degli obblighi militari.

2. I doppi cittadini che hanno iniziato ad adempiere gli obblighi militari in uno dei due Stati, prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, li termineranno in questo Stato.

3. I doppi cittadini che hanno iniziato ad adempiere gli obblighi militari nei due Stati prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione possono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa, scegliere con dichiarazione scritta lo Stato nel quale continueranno ad adempiere gli obblighi militari.

Articolo 12
Esenzione dalla legalizzazione

I certificati plurilingue rilasciati conformemente ai formulari modello A, B, C e D annessi alla presente Convenzione sono esenti da ogni legalizzazione.

Articolo 13
Modifica dei formulari modello

Modifiche dei formulari modello di cui agli annessi A, B, C e D alla presente Convenzione saranno effettuate mediante scambio di note tra le Autorità competenti dei due Stati.

Articolo 14
Cooperazione tra le Autorità

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Ministero della Difesa cooperano in stretta collaborazione ai fini dell'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione. Essi si comunicheranno le disposizioni della legislazione nazionale, in particolare i motivi di dispensa e di esenzione agli obblighi militari.

Articolo 15
Soluzione delle controversie

Qualsiasi difficoltà o controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione della presente Convenzione sarà risolta dai due Stati per la via diplomatica.

Articolo 16
Entrata in vigore e denuncia

1. Ciascuna delle Parti contraenti notificherà all'altra l'adempimento delle procedure richieste dalla propria Costituzione per la conclusione della presente Convenzione, che entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese che segue l'ultima notifica.

2. La presente Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato. Ciascuna delle Parti potrà denunciarla in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data della notifica.

3. Con l'entrata in vigore della presente Convenzione è abrogato l'articolo 4 del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868.

In fede di che i Rappresentanti dei due Governi, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
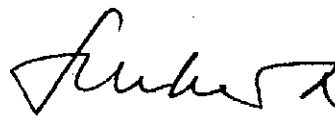
Fatta a Roma, il 26.02.2007, in due originali ciascuno nelle lingue italiana e francese.

Per il Governo della Repubblica Italiana: Per il Consiglio Federale Svizzero:

Arturo Parisi Samuel Schmid

ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
SUR L'ANNULATION DE LA DETTE DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Centrafricaine, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application du Procès-Verbal agréé du 24 décembre 2007 relatif à la consolidation de la dette de la République Centrafricaine, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

1. Le présent Accord concerne l'annulation de:

a) 100% de toutes les échéances (en principal et intérêts contractuels) dues entre le 1[er] septembre 2007 et le 30 novembre 2009, sur toute la dette impayée à la date de la signature du présent Accord se rapportant aux contrats conclus avant le 20 juin 1999, due par le Gouvernement de la République Centrafricaine à l'Italie par l'entremise de "SACE - Servizi Assicurativi del Commercio Estero Spa";

b) 100% des intérêts de retard sur les dettes indiquées aux paragraphes a) de cet Article calculés à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du présent Accord. Ces intérêts de retard seront calculés au taux de 5,44% p.a..

2. Les dettes en question sont indiquées dans les Annexes au présent Accord. Ces Annexes pourront être modifiées d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

3. Il est entendu que les contrats et/ou les conventions financières conclus après le 20 juin 1999 sont exclus de la présente annulation ou de toute autre futur réarrangement de la dette.

ARTICLE II

1. Pour obtenir l'annulation de la dette susmentionnée le Gouvernement de la République Centrafricaine continue de s'engager à:

a) respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales et s'abstenir de l'emploi de la force comme moyen de règlement de différends internationaux;

b) poursuivre le développement durable dans le contexte d'une stratégie nationale de la réduction de la pauvreté, conçu en consultation avec la société civile nationale et les partenaires internationaux;

c) assigner au budget national des ressources pour des buts militaires n'excédant pas les besoins légitimes de sécurité et défense du pays.

2. Le Gouvernement de la République Centrafricaine s'engage à soumettre au Ministère des Affaires Etrangères de la République Italienne, dans les trois mois à compter de la signature du présent Accord, le projet pour l'allocation des ressources (y compris les programmes d'investissement sectoriels) dégagées par l'annulation de la dette, conformément à la stratégie nationale de réduction de la pauvreté. Le projet doit être approuvé par les voies diplomatiques.

ARTICLE III

1. L'inobservance des engagements prévus à l'Article II sera vérifié selon:

a) les délibérations des Organisations Internationales (en particulier du système des Nations Unies), de l'Union Européenne et des Institutions Financières Internationales;

b) les estimations de conformité des dépenses militaires;

c) les rapports officiels sur le progrès de la mise en œuvre du projet (y compris les programmes d'investissement sectoriels) mentionné à l'Article II, paragraphe 2.

ARTICLE IV

1. Au cas où les vérifications prévues à l'Article III indiquent que le Gouvernement de la République Centrafricaine n'accomplit pas un ou plusieurs engagements prévus à l'Article II, le Gouvernement de la République Italienne demandera au Gouvernement de la République Centrafricaine d'entamer des consultations bilatérales. Ces consultations peuvent être remplacées, à la demande du Gouvernement de la République Italienne et là où applicable, par celles prévues à l'Article 96 de l'Accord de Cotonou entre les membres du groupe des Etats ACP et la Communauté Européenne et ses Etats membres. Au cas où le Gouvernement de la République Centrafricaine ne répondrait pas d'ici deux mois à la demande de consultations, ou si telles consultations ne devaient pas s'avérer satisfaisantes par rapport à une grave inobservance des engagements prévus à l'Article II, le Gouvernement de la République Italienne peut décider la suspension du présent l'Accord. Pendant la suspension le Gouvernement de la République Centrafricaine sera responsable de tous les paiements des échéances programmées précédemment et dues après la décision susmentionnée.

2. Une fois que les conditions prévues à l'Article II sont jugées rétablies, d'après les vérifications prévues à l'Article III, le Gouvernement de la République Italienne examinera la possibilité de lever la suspension.

3. Si, après une période adéquate de temps, les conditions prévues à l'Article II ne sont pas considérées rétablies selon les vérifications de l'Article III, le Gouvernement de la République Italienne dénoncera le présent Accord et la dénonciation aura effet trente jours après la notification à l'autre Partie.

ARTICLE V

Les dispositions du présent Accord s'appliqueront pour la période allant jusqu'au 30 novembre 2008 à la condition que le Conseil d'Administration du FMI ait approuvé avant le 30 avril 2008 la 2ème revue de l'accord au titre de la FRPC. Elles continueront également à s'appliquer pour la période du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009 à la condition que le Conseil d'Administration du FMI ait approuvé avant le 30 avril 2009 la 4ème revue de l'accord au titre de la FRPC.

ARTICLE VI

A l'exception des dispositions du présent Accord, celui-ci n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les Parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I du présent Accord.

ARTICLE VII

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la signature et restera en vigueur jusqu'à l'achèvement du projet prévu à l'Article II, paragraphe 2.

En foi de quoi les soussignés Représentants, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Yaoundé............ le 14/04/2008......... en deux exemplaires en langue française.
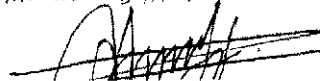
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE	POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
M. ANTONIO BELLAVIA	M. JEAN WENZOUI
AMBASCIATORE	CHARGÉ D'AFFAIRES A.I.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA SULLA CANCELLAZIONE DEL DEBITO DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Centrafricana, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due Paesi e sulla base del Processo Verbale firmato a Parigi il 24 dicembre 2007 relativo al consolidamento del debito della Repubblica Centrafricana, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

1. Il presente Accordo concerne la cancellazione del:

a) 100% delle rate (per quota capitale ed interessi contrattuali) dovute tra il 1° settembre 2007 e il 30 novembre 2009, su tutto il debito non rimborsato alla data della firma del presente Accordo e relativo ai contratti conclusi prima del 20 giugno 1999, dovuto dal Governo della Repubblica Centrafricana all'Italia per il tramite di SACE – Servizi Assicurativi del Commercio Estero SpA;

b) 100% degli interessi di ritardo sui debiti indicati al paragrafo a) di questo Articolo calcolati a partire dalla data di scadenza fino alla data del presente Accordo. Tali interessi di ritardo saranno calcolati al tasso del 5,44% annuo.

2. I debiti in questione sono indicati negli allegati al presente Accordo. Tali allegati potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

3. Resta inteso che i contratti e/o le convenzioni finanziarie conclusi dopo il 20 giugno 1999 sono esclusi dalla presente cancellazione o da qualunque altra ristrutturazione futura del debito.

ARTICOLO II

1. Per ottenere la cancellazione del debito di cui sopra, il Governo della Repubblica Centrafricana continua ad impegnarsi a:

a) rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e astenersi dall'uso della forza come mezzo per risolvere le controversie internazionali;
b) perseguire lo sviluppo sostenibile nel contesto di una strategia nazionale di riduzione della povertà, elaborata in collaborazione con la società civile nazionale ed i partners internazionali;
c) destinare al bilancio nazionale risorse per scopi militari non eccedenti le esigenze legittime di sicurezza e difesa del Paese.

2. Il Governo della Repubblica Centrafricana si impegna a sottoporre al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, entro tre mesi dalla firma del presente Accordo, il progetto per l'utilizzo delle risorse (ivi compresi i programmi di investimento settoriali) rese disponibili a seguito della cancellazione del debito, conformemente alla strategia nazionale di riduzione della povertà. Il progetto dovrà essere approvato per via diplomatica.

ARTICOLO III

L'inosservanza degli impegni previsti all'Articolo II sarà verificata secondo:

a) le deliberazioni delle Organizzazioni Internazionali (in particolare il sistema delle Nazioni Unite), dell'Unione Europea e delle Istituzioni Finanziarie Internazionali;
b) le valutazioni sulla congruità delle spese militari;
c) i rapporti ufficiali sui progressi realizzati nell'attuazione del progetto (ivi compresi i programmi di investimento settoriali) di cui all'Articolo II, paragrafo 2.

ARTICOLO IV

1. Qualora dalle verifiche previste all'Articolo III risultasse che il Governo della Repubblica Centrafricana non ha adempiuto ad uno o più impegni di cui all'articolo II, il Governo della Repubblica Italiana chiederà al Governo della Repubblica Centrafricana di avviare delle consultazioni bilaterali. Tali consultazioni possono essere sostituite, su richiesta del Governo

della Repubblica Italiana e ove applicabile, da quelle previste all'Articolo 96 dell'Accordo di Cotonou tra i membri del gruppo di Stati ACP e la Comunità Europea ed i suoi Stati membri. Qualora il Governo della Repubblica Centrafricana non dovesse rispondere entro due mesi alla richiesta di consultazioni, o se tali consultazioni non si rivelassero soddisfacenti rispetto ad una grave inosservanza degli impegni previsti all'Articolo II, il Governo della Repubblica Italiana potrà decidere di sospendere il presente Accordo.

Durante il periodo di sospensione il Governo della Repubblica Centrafricana sarà responsabile di tutti i pagamenti delle scadenze programmate in precedenza e dovute dopo la decisione di cui sopra.

2. Quando le condizioni previste all'Articolo II verranno ritenute ripristinate, in base alle verifiche previste all'Articolo III, il Governo della Repubblica Italiana valuterà la possibilità di togliere la sospensione.

3. Qualora, dopo un lasso di tempo adeguato, le condizioni previste all'Articolo II non fossero ritenute ripristinate, in base alle verifiche dell'Articolo III, il Governo della Repubblica Italiana denuncerà il presente Accordo e la denuncia avrà effetto trenta giorni dopo la notifica all'altra Parte.

ARTICOLO V

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il periodo fino al 30 novembre 2008 a condizione che il Consiglio Esecutivo del FMI abbia approvato prima del 30 aprile 2008 la 2° revisione dell'Accordo nell'ambito del Programma per la riduzione della povertà e per la crescita (FRPC). Esse continueranno ad applicarsi per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009 a condizione che il Consiglio Esecutivo del FMI abbia approvato entro il 30 aprile 2009 la 4° revisione dell'Accordo nell'ambito del Programma per la riduzione della povertà e per la crescita (FRPC).

ARTICOLO VI

Fatte salve le sue disposizioni, il presente Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal diritto comune o gli impegni contrattuali sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati all'Articolo I del presente Accordo.

ARTICOLO VII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma e resterà in vigore fino al completamento del progetto previsto all'Articolo II, paragrafo 2.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Yaoundé il 14/04/2008, in due esemplari in lingua francese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
Antonio Bellavia
(Ambasciatore)

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA CENTRAFRICANA
Jean Wenzoui
(Incaricato d'Affari a.i.)

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE.

	Data, luogo della firma, titolo	**Data di entrata in vigore**
03	5 novembre 2003, Roma. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sugli studi della lingua italiana nella Federazione Russa e della lingua russa nella Repubblica Italiana. *Vedi legge n. 65 del 18 marzo 2008, GU n. 85 SO del 10 aprile 2008.*	5 giugno 2008 *Comunicato pubblicato in G.U. n.191 del 16-08-2008*
04	9 dicembre 2004, Roma. Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997 e relativo Scambio di Note. *Vedi Legge n. 73 del 18 marzo 2008, GU n. 89 SO del 15 aprile 2008.*	16 giugno 2008 *Comunicato pubblicato in G.U. n.157 del 07-07-2008*

08A07382

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G803201/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 0 8 1 0 1 5 *

€ 5,00